



COMUNE DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO DELLA “CONSULTA DELLO SPORT”

INDICE

ART. 1: FINALITA'

ART. 2: COMPETENZE

ART. 3: COMPOSIZIONE

ART. 4: COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE SEDUTE

ART. 5: DURATA

ART. 6: SEDE DELLA CONSULTA E FUNZIONI DI SEGRETERIA

ART. 7: DECADENZA E DIMISSIONI

ART. 8: INCOMPATIBILITA'

ART. 9: OPERATIVITA' DELLA CONSULTA

ART.10: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO

ART. 1 FINALITA'

Il Comune di Vallefoglia riconosce allo sport una funzione sociale e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero. Per realizzare tali scopi, ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto Comunale è istituita la Consulta dello Sport, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive aventi attività ed interesse sul territorio comunale.

Essa riconosce come essenziale la libertà organizzativa e si propone di valorizzare le espressioni associative, presenti sul territorio, garantendo loro il sostegno del Comune.

ART. 2 COMPETENZE

1. La Consulta dello Sport è organo consultivo del Comune e contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al "Consiglio Comunale" la funzione di indirizzo e programmazione.

2. La Consulta ha i seguenti compiti:

- a) collabora con l'Amministrazione Comunale per la definizione delle modalità di utilizzo degli impianti sportivi esistenti ed evidenzia problematiche e avanza suggerimenti;
- b) concorre attivamente a definire i principi ed i criteri di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;
- c) fornisce indicazioni e suggerimenti all'Amministrazione Comunale nell'elaborazione del Piano degli investimenti, sia per quanto attiene la costruzione di nuovi impianti che per la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di quelli esistenti;
- d) favorisce, promuove e coordina iniziative, al fine di perseguire una migliore integrazione tra le società sportive e la scuola;
- e) fornisce indicazioni e suggerimenti all'Amministrazione comunale, ai singoli gruppi dell'Associazionismo sportivo, ai gestori di impianti sportivi per promuovere concretamente e realizzare, con ordine e metodo, la diffusione della pratica sportiva sul piano ricreativo, educativo-formativo, amatoriale, dilettantistico ed agonistico;
- f) rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado, promuovendo iniziative che diffondano la educazione sportiva e la cultura dell'attività motoria;
- g) si impegna per un efficace coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e di categoria nella promozione delle attività e delle manifestazioni sportive;
- h) promuove ricerche e momenti di confronto per approfondire la natura e le peculiarità del fenomeno sportivo ed altre specifiche iniziative.

3. La Consulta può esprimere il proprio parere in tutte le scelte relative all'ambito sportivo Comunale.

4. L'Amministrazione Comunale fornirà alla Consulta tutte le necessarie informazioni per il suo migliore funzionamento.

ART. 3 COMPOSIZIONE

La Consulta per lo Sport è formata da:

- a) Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente;
- b) l'Assessore allo Sport o il Consigliere individuato dal Sindaco;
- c) un rappresentante (presidente o suo delegato) per ogni Società/Associazione Sportiva "operante" nel territorio del Comune di Vallefoglia con una attività sportiva espletata in modo continuativo a livello agonistico, formativo o amatoriale e regolarmente affiliata a Federazione riconosciuta dal Coni o a Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni che volontariamente accettano di rappresentarsi;
- d) un rappresentante per ogni Associazione Portatori di Handicap che organizza attività motorie sportive nel territorio comunale;
- e) un rappresentante nominato dal Dirigente di ciascun Istituto Comprensivo del territorio comunale.

Ogni rappresentante può delegare un membro supplente in caso di impedimento a partecipare, appartenente alla stessa organizzazione (Società/Associazione).

Al lavori dell'Assemblea potranno essere invitati, con solo diritto di parola, funzionari incaricati dell'Amministrazione comunale, membri significativi della comunità locale ed esperti in relazione a particolari temi da trattare, nonché i Presidenti dei Consigli di Quartiere.

Potranno essere ammessi alla Consulta (previo assenso della stessa):

-rappresentanti di altre Associazioni o di soggetti privati operanti nel settore (Società sportive di nuova costituzione, gruppi di cittadini es: anziani, disabili, ecc., anche non formalmente riconosciuti, interessati all'organizzazione di attività motorie e sportive, gestori di impianti sportivi privati;

-presidenti o loro delegati di tutte le Società sportive, Associazioni, Circoli o Gruppi sportivi formalmente riconosciuti, attivi e con interesse al territorio Comunale pur non avendo sede sociale sullo stesso territorio Comunale, che volontariamente accettano di rappresentarsi.

Per fare parte della Consulta le Società sportive, le Polisportive, le Associazioni, i Circoli e i Gruppi Sportivi dovranno presentare esplicita richiesta al competente Ufficio del Comune di Vallefoglia segnalando l'attività che svolgono, la forma associativa con la relativa denominazione e sede ed il nominativo del proprio rappresentante (Presidente o altro).

ART. 4 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE SEDUTE

L'Assemblea della Consulta si riunisce in via ordinaria, convocata dal Presidente (o suo delegato) almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità.

La convocazione della Consulta può essere richiesta, per motivi di carattere straordinario opportunamente esplicitati al Sindaco e/o all'Assessore allo Sport da almeno un terzo dei componenti la stessa.

La comunicazione della convocazione, accompagnata dall'ordine del giorno della discussione, dovrà essere inviata per lettera o a mezzo di posta elettronica.

Le sedute sono da ritenersi valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei Componenti l'Assemblea più il Presidente (o in Sua assenza il Vice-Presidente).

La volontà della Consulta si esprime attraverso il diritto di voto.
Gli indirizzi espressi dalla Consulta sono da ritenersi validi se approvati dalla maggioranza semplice dei presenti aventi diritto.
La partecipazione alla Consulta è gratuita: non dà quindi titolo alla corresponsione di gettoni di presenza o di rimborso spese di qualsivoglia natura.

ART. 5 DURATA

I componenti la Consulta rimangono in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

ART. 6 SEDE DELLA CONSULTA E FUNZIONI DI SEGRETERIA

La sede della Consulta dello Sport è presso la Residenza Municipale.
Le funzioni di segretario della Consulta saranno svolte dal Responsabile del Settore Servizio Sport che potrà incaricare altro dipendente del Settore per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, sia per quanto riguarda le riunioni, convocazioni e verbali, che per quanto riguarda iniziative che la Consulta intenda realizzare in riferimento all'ambito sportivo Comunale.
Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale.

ART. 7 DECADENZA E DIMISSIONI

I membri della Consulta dello sport sono dichiarati decaduti per dimissioni o per altri motivi espressamente previsti al presente articolo e al successivo art. 8.

I membri decaduti sono surrogati da altri componenti nominati dalla stessa Società/Associazione Sportiva cui apparteneva il dimissionario o decaduto.

Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti di società sportive che cessino la loro attività durante la legislatura.

Possono entrare a far parte della assemblea i rappresentanti di nuove società nate durante la legislatura, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

ART. 8 INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano macchiato l'onore dello sport mediante atti illeciti e per questi siano puniti dalla giustizia ordinaria o da quella sportiva a pene superiori al periodo per ottenere i benefici della sospensione condizionale della pena in caso di reato penale e a più di tre anni in caso di provvedimenti disciplinari sportivi.

ART. 9
OPERATIVITA' DELLA CONSULTA

La Consulta definisce le linee organizzative e procedurali per lo svolgimento della sua attività nella prima riunione.

L'Amministrazione Comunale assicura il funzionamento della Consulta mettendo a disposizione di volta in volta locali e materiali utili allo svolgimento dei lavori.

ART. 10
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO

Ogni integrazione, variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo e di funzionamento della Consulta dello Sport potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.